

Protocollo RC n. 2621/2024

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 2024)

L'anno duemilaventiquattro, il giorno di giovedì uno del mese di febbraio, alle ore 17,50, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

2 3 4	SCOZZESE SILVIA	Vice Sindaco Assessora Assessore	9 10 11	Onorato Alessandro	Assessore Assessora Assessora
5	Funari Barbara	Assessora	12	Veloccia Maurizio	Assessore
6	Gotor Miguel	Assessore	13	Zevi Andrea Tobia	Assessore
7	Lucarelli Monica	Assessora			

E' presente il Sindaco e gli Assessori Alfonsi, Catarci, Funari, Gotor, Lucarelli, Patanè, Pratelli, Segnalini e Zevi.

Interviene in modalità telematica l'Assessore Onorato.

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario Dott. Gianluca Viggiano. (OMISSIS)

Entra nell'Aula l'Assessore Onorato. (O M I S S I S)

Esce dall'Aula l'Assessore Patanè. (OMISSIS)

Esce dall'Aula l'Assessora Segnalini. (OMISSIS)

Esce dall'Aula l'Assessore Onorato. (OMISSIS)

Deliberazione n. 20

Indirizzi per la predisposizione delle linee guida finalizzate alla realizzazione di forme di convivenza solidale negli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 12 bis della legge della Regione Lazio 6 agosto 1999, n. 12.

Premesso che

- Roma Capitale promuove politiche per assicurare il diritto all'abitare, come manifestazione dei principi di dignità della persona e di uguaglianza formale e sostanziale, sanciti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione;
- per garantire il diritto all'abitare Roma Capitale è impegnata, secondo i principi della Carta sociale europea, a favorire l'accesso a un'abitazione con standard minimi, eliminare le situazioni di disagio abitativo e rendere il costo dell'abitazione accessibile alle persone che non dispongono di risorse sufficienti;
- la casa è un diritto essenziale della persona, elemento fondamentale di serenità e sicurezza, condizione di coesione sociale che impone efficaci politiche per l'abitare, finalizzate alla qualità abitativa, al recupero del degrado e del disagio sociale, all'inclusione urbana;
- il territorio di Roma Capitale è interessato da una situazione di grave emergenza abitativa, con punte di criticità socio-economiche, ancor più acuite dalla pandemia, che hanno dato luogo a conseguenze quali l'incremento esponenziale dei provvedimenti di sfratto per morosità, la crescita di un disagio sociale diffuso, di processi di indebitamento e di impoverimento delle famiglie e il progressivo aumento della domanda abitativa e la conseguente necessità, quindi, di individuare modalità diverse, e non alternative, per soddisfarla;
- Roma Capitale intende realizzare interventi che, compatibilmente con il quadro normativo di settore, consentano di ampliare l'offerta abitativa per tutte le categorie sociali svantaggiate (nuclei famigliari a basso reddito, giovani coppie, anziani, studenti fuori sede, sfrattati e altri);

Considerato che

- la legge della Regione Lazio 6 agosto 1999, n. 12 assegna diverse funzioni ai Comuni in materia di edilizia residenziale pubblica, tra cui l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, ivi compresi l'elaborazione e l'emanazione dei bandi di concorso, l'istituzione delle commissioni per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi, la decadenza dall'assegnazione, la riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa per situazioni di emergenza abitativa;
- l'art. 12-bis della citata legge n. 12/1999, introdotto dalla legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, prevede che:
 - "1. Al fine di porre rimedio al sottoutilizzo delle unità abitative in assegnazione, gli enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica promuovono forme di convivenza solidale, con una o più persone in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente legge, dirette a fronteggiare:
 - a) comprovate situazioni di fragilità socioeconomica o di non autosufficienza;
 - b) necessità di assistenza materiale e morale di persone affette da handicap psicofisici o da disturbi psichiatrici o anziane sole con particolari situazioni socioeconomiche o a rischio di isolamento sociale.
 - 2. L'autorizzazione alla condivisione dell'alloggio è concessa dall'ente gestore su richiesta dell'assegnatario, previa verifica della sussistenza delle previsioni di cui al comma 1 e fermo

restando il diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio da parte di componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario o ampliato ai sensi dell'articolo 12, nonché il rispetto degli standard dimensionali stabiliti dalla normativa vigente e dal regolamento di cui all'articolo 17.

- 3. Per la verifica della sussistenza delle previsioni di cui al comma 1 e del rispetto degli ulteriori criteri di cui al comma 2, nonché per le attività di monitoraggio e verifica della permanenza delle suddette previsioni e criteri a seguito dell'autorizzazione alla convivenza solidale ai sensi del comma 6, gli enti gestori sono coadiuvati:
 - a) dalle aziende sanitarie locali;
 - b) dai servizi sociali locali;
 - c) dagli enti ed associazioni di volontariato, a titolo gratuito, riconosciute ed autorizzate ovvero dotate di documentata e comprovata esperienza nel campo del sostegno all'abitare.
- 4. Al fine di agevolare l'accertamento previsto dal comma 3, l'interessato dichiara, in sede di presentazione della richiesta di autorizzazione alla condivisione dell'alloggio se sia già in carico ad uno dei soggetti di cui al comma 3, lettere a) o b) o se risulti assistito gratuitamente da uno dei soggetti di cui alla lettera c) del medesimo comma.
- 5. In caso di decesso o di decadenza dell'assegnatario dall'assegnazione nel corso della convivenza solidale, la persona o le persone con lui conviventi da almeno quattro anni, previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e dei criteri stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, possono subentrare al medesimo se, entro trenta giorni dal decesso o dalla decadenza, presentano richiesta di autorizzazione ad una nuova convivenza solidale ai sensi del presente articolo, in mancanza della quale l'ente gestore competente avvia le procedure per il rilascio dell'alloggio.
- 6. Le richieste di condivisione solidale degli alloggi di cui al presente articolo sono presentate agli enti gestori competenti, i quali sono tenuti, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, ad adottare un provvedimento espresso di autorizzazione o diniego. Le autorizzazioni alla condivisione dell'alloggio possono essere concesse per un numero di alloggi non superiore al 15 per cento del totale degli alloggi destinati all'edilizia residenziale pubblica.";
- è stata approvata dall'Assemblea Capitolina la Mozione n. 127 del 14 giugno 2022 che impegna il Sindaco e la Giunta ad attuare ogni più utile azione al fine di garantire la realizzazione di convivenze solidali all'interno di alloggi di residenzialità pubblica e a valutare l'opportunità di realizzare, con l'ausilio dei competenti uffici, un monitoraggio delle situazioni di fragilità che potrebbero trarre beneficio dalle convivenze solidali;
- con deliberazione n. 140/2023 l'Assemblea Capitolina ha approvato il Piano Strategico per il diritto all'Abitare 2023-2026, in cerse di approvazione da parte dell'Assemblea Capitolina, che prevede, tra l'altro, la revisione degli strumenti di welfare abitativo al fine di individuare un nuovo dispositivo unificato e finanziato con importanti risorse, che consenta di intervenire in maniera rapida ed efficiente nel fronteggiare l'emergenza abitativa e che rappresenti una soluzione complementare rispetto all'assegnazione di un alloggio ERP. In tale contesto si situa la volontà di realizzare delle convivenze solidali al fine di porre rimedio al sottoutilizzo delle unità abitative in assegnazione e, al contempo, dare risposte alle situazioni di fragilità socioeconomica o di non autosufficienza ed alle

necessità di assistenza materiale e morale di persone affette da handicap psicofisici o da disturbi psichiatrici o anziane sole con particolari situazioni socioeconomiche o a rischio di isolamento sociale.

Rilevato che:

- le convivenze solidali rappresentano una valida soluzione per permettere a persone in situazione di fragilità di condividere uno spazio abitativo, assicurando un'equa divisione delle spese e contrastando forme di isolamento sociale;
- Roma Capitale intende, pertanto, incentivare forme di convivenze solidali all'interno di unità abitative ERP, al fine di rispondere all'esigenza di far incontrare la richiesta di assistenza morale ed economica con il bisogno di un alloggio popolare, ottimizzando allo stesso tempo l'utilizzo del patrimonio immobiliare ERP;

Visti

- la legge della Regione Lazio 6 agosto 1999, n. 12, Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica e s.m.i.;
- il regolamento della Regione Lazio n. 2 del 20 settembre 2000, Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto di Roma Capitale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;
- la Mozione dell'Assemblea Capitolina n. 127 del 14 giugno 2022;
- il Piano Strategico per il diritto all'Abitare 2023-2026, approvato dalla Assemblea Capitolina con deliberazione n. 140/2023,

Preso atto che

- in data 22/12/2023, il Direttore del Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative ha attestato, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. i) e j), del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

II Direttore

F.to Tommaso Antonucci:

- in data 22/12/2023 il Direttore della Direzione E.R.P. del Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Deliberazione indicata in oggetto".

Il Direttore

F.to Tommaso Antonucci;

- in data 25/01/2024.il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. del 18/8/2000 n. 267, si esprime parere di non rilevanza contabile della proposta di deliberazione in oggetto".

Il Ragioniere Generale

F.to Marco Iacobucci;

- sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridicoamministrativa, di cui all'articolo 97 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

LA GIUNTA CAPITOLINA

per i motivi di cui in narrativa e che si intendono interamente richiamati:

DELIBERA

- di DARE MANDATO al Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative di avviare, congiuntamente con il Dipartimento Politiche Sociali e Salute e con i Municipi, coadiuvati dalle aziende sanitarie locali, dai servizi sociali locali, dagli enti ed associazioni di volontariato, a titolo gratuito, riconosciute ed autorizzate ovvero dotate di documentata e comprovata esperienza nel campo del sostegno all'abitare, un'attività di monitoraggio costante tra i soggetti assegnatari o in attesa di assegnazione di alloggio ERP volta ad individuare i seguenti soggetti che potrebbero trarre beneficio dall'autorizzazione alla convivenza solidale con soggetti già assegnatari di alloggi di E.R.P. caratterizzati da:
 - a) comprovate situazioni di fragilità socioeconomica e/o di non autosufficienza;
 - b) necessità di assistenza materiale e morale di persone affette da handicap psicofisici o da disturbi psichiatrici o anziane sole con particolari situazioni socioeconomiche o a rischio di isolamento sociale:
- di DARE altresì MANDATO al Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche abitative di predisporre linee guida che definiscano le modalità operative per attuare forme di convivenza solidale in alloggi ERP, nel rispetto delle previsioni dell'art. 12-bis della legge della Regione Lazio n. 12/1999 e dei seguenti criteri e indirizzi generali:
 - pubblicazione, con le modalità del Bando Aperto, di un Avviso Pubblico per la convivenza solidale negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, al fine di consentire la presentazione delle richieste senza vincoli temporali, da parte di soggetti con:
 - a) comprovate situazioni di fragilità socioeconomica e/o di non autosufficienza;
 - b) necessità di assistenza materiale e morale di persone affette da handicap psicofisici o da disturbi psichiatrici o anziane sole con particolari situazioni socioeconomiche o a rischio di isolamento sociale;
 - esame prioritario delle eventuali richieste di convivenza solidale, pervenute dai soggetti di cui al punto precedente, che risultano già acquisite agli atti alla data della presente deliberazione:

- priorità, nel caso in cui il numero di istanze sia superiore a quello definito al comma 6 art.12
 bis della L.R. n. 12/1999, alle richieste presentate dai nuclei unipersonali composti da ultrasessantacinquenni;
- verifica delle richieste pervenute in merito al possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla
 L.R. n.12/1999, da parte dei richiedenti;
- proposta agli assegnatari di immobili di E.R.P. sovradimensionati rispetto alle esigenze e idonei in relazione alla normativa di settore vigente, sulla possibilità di attivare una convivenza solidale in alternativa al cambio alloggio, attingendo all'elenco elaborato e verificato a seguito dell'Avviso Pubblico di cui al successivo punto, mediante presentazione di idonea domanda;
- verifica delle domande presentate a seguito delle proposte di cui al punto precedente, in merito al rispetto degli standard dimensionali degli alloggi stabiliti dalle norme di settore e dei requisiti soggettivi di cui alla L.R. 12/1999;
- verifica delle richieste di autorizzazione al subentro, in caso di decesso o di decadenza dell'assegnatario, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 bis della L.R. 12/1999;
- coordinamento, per l'espletamento delle attività di cui ai punti precedenti, con le aziende sanitarie locali, i servizi sociali locali, ovvero gli enti e le associazioni di volontariato, riconosciute e autorizzate o dotate di documentata e comprovata esperienza nel campo del sostegno all'abitare;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. (OMISSIS)

IL PRESIDENTE R. Gualtieri

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO G. Viggiano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dall' 8 febbraio 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 22 febbraio 2024.

Lì, 7 febbraio 2024

SEGRETARIATO GENERALE Direzione Giunta e Assemblea Capitolina IL DIRETTORE F.to: L. Massimiani